



REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 1

Tipologia dei contributi

1. Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto dell'art. 1, comma 3 del D.lgs 30/6/1994 n. 509 ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento i seguenti contributi:
 - 1) Contributo soggettivo di base e modulare;
 - 2) Contributo integrativo;
 - 3) Contributo di maternità.

Art. 2

Contributo soggettivo di base

1. Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli Albi professionali tenuto all'iscrizione alla Cassa è obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni. Tale contributo, per l'anno 2009, è determinato come segue, salvo quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento:
 - a) reddito sino a €86.700,00 tredici per cento;
 - b) reddito eccedente €86.700,00 tre per cento.
2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a €1.310,00 per l'anno 2009, € 2.100,00 per l'anno 2010 e €2.400,00 per l'anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Il contributo minimo di cui al comma precedente è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.
4. A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto, i pensionati di vecchiaia devono corrispondere il contributo di cui al primo comma, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a), in misura pari al 5% del reddito professionale netto ai fini IRPEF. Per la parte eccedente il tetto reddituale indicato al primo comma, lettera a) il contributo si riduce al 3%.

Art. 3

Contributo soggettivo modulare obbligatorio

- 1.** I soggetti di cui all'art. 2 sono altresì tenuti a versare, a decorrere dal 2010, un contributo soggettivo modulare pari all'1% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente art. 2, lettera a), destinato al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.
- 2.** È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a €160,00 per l'anno 2010 e €180,00 per l'anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
- 3.** I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui ai precedenti commi.

Art. 4

Contributo soggettivo modulare volontario

- 1.** I soggetti di cui all'art. 2 possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall'1% al 9% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF con la medesima destinazione e con gli stessi limiti reddituali di cui al precedente articolo 3.
- 2.** I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo.

Art. 5

Agevolazioni per i giovani

1. Per le domande di iscrizione presentate successivamente al 1° gennaio 2009 che comportino una decorrenza di iscrizione anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età, il contributo soggettivo minimo di base e modulare è ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa; restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all'articolo 2 comma 1, all'articolo 3, comma 1 e all'art. 4.

Art. 6

Contributo integrativo

1. Tutti gli avvocati iscritti agli Albi nonché i praticanti avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.
2. I contribuenti minimi di cui all'art. 1 commi 96/117 della legge 24/12/2007 n. 244 devono applicare la maggiorazione in fattura commisurandola al corrispettivo lordo dell'operazione.
3. L'ammontare complessivo delle maggiorazioni, corrispondente alla somma ottenuta applicando la percentuale di cui all'ultimo comma del presente articolo sull'intero volume annuo d'affari prodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni fatturate nell'anno per i soggetti di cui al comma 2, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.
5. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio o associato iscritto agli Albi di avvocato o praticante iscritto alla Cassa.
6. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
7. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, con esclusione degli anni corrispondenti al periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio e ai primi cinque anni di iscrizione all'Albo, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo, comunque dovuto, pari a €395,00 per l'anno 2009, €550,00 per l'anno 2010 ed € 650,00 per l'anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all' art. 8 del presente Regolamento. Per gli anni di iscrizione corrispondenti al periodo di praticantato e per i primi cinque anni di iscrizione agli Albi è, comunque, dovuto il contributo integrativo in proporzione all'effettivo volume d'affari dichiarato.

8. Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati di vecchiaia che restano iscritti all'Albo degli avvocati o all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso a partire dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.
9. Salvo quanto disposto dall'art. 9 primo comma, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

Art. 7

Contributo di maternità

1. Al fine di provvedere all'erogazione della indennità di maternità di cui al D.lgs. 151/2001, ogni avvocato o praticante avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2008 il predetto contributo ammonta a €173,00.

Art. 8

Rivalutazione

1. Il tetto reddituale ed i contributi minimi di cui agli articoli 2, 3 e 6 sono aumentati annualmente, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica arrotondando i relativi importi rispettivamente ai 50 Euro e ai 5 Euro più vicini. La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione che si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
2. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo all'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Variabilità dei contributi

- 1.** In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa, la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo nonché l'entità dei contributi minimi possono essere variate con delibera del Comitato dei Delegati adottata con la procedura di cui all'art. 20 del Regolamento Generale.
- 2.** La variazione avrà effetto dall'anno successivo alla approvazione ministeriale di cui all'art. 3 del D.lgs. 509/1994.

Art. 10

L'obbligo della comunicazione

1. Tutti gli avvocati che risultino iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata o in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 2, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 6 conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà stabilire che l'invio della comunicazione di cui al primo comma avvenga esclusivamente in via telematica fissando appositi termini.
3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. Deve altresì essere esercitata l'eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso, indicandone la percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione.
4. Nel caso di versamenti insufficienti essi andranno imputati, nell'ambito della prescrizione quinquennale, prima ai contributi obbligatori, soggettivo e integrativo, poi ai contributi modulari obbligatori e, quindi, ai contributi modulari volontari.
5. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazione di professionisti si applicano i criteri di cui all'art. 6, quinto e sesto comma del presente Regolamento.

- 6.** La stessa comunicazione deve essere inviata dai praticanti abilitati che risultino iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.
- 7.** Non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione la mancanza di una partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti, l'esistenza di situazioni di incompatibilità.
- 8.** Gli avvocati iscritti anche in altri Albi professionali e alle relative Casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una di tali Casse, se prevista da specifiche norme di legge, non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.
- 9.** Gli avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte, se esistente, di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.
- 10.** Gli avvocati, che si cancellano dagli Albi e i praticanti, che si cancellano dalla Cassa, hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno.

Art. 11

Sanzioni disciplinari

1. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata, la perdurante omissione della comunicazione di cui all'art. 10 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con l'applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.
2. Nel caso di iscritti al solo Albo speciale per il patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma precedente va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 12

Predisposizione e trasmissione della modulistica agli iscritti

1. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può predisporre modalità di trasmissione della comunicazione secondo le forme ritenute più idonee, sia in via telematica che in forma cartacea. A tal fine la Cassa può mettere a disposizione di ogni soggetto tenuto all'invio della comunicazione funzionalità informatiche personalizzate o specifica modulistica; in questo ultimo caso la Cassa può spedire in tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell'art. 10, la modulistica ai diretti interessati ovvero ai Consigli dell'Ordine.
2. La Cassa può spedire analogo modulo per le associazioni e le società tra professionisti, senza dati prestampati, a chi ne faccia richiesta e alle associazioni e società presenti nei propri archivi anagrafici.
3. La spedizione di cui ai commi precedenti non costituisce obbligo per la Cassa, ma solo un mezzo per facilitare l'invio delle comunicazioni. L'obbligo di invio telematico fa venire meno la fornitura di moduli cartacei.
4. La Cassa, inoltre, può provvedere a spedire a ciascun Consiglio dell'Ordine un numero di moduli adeguato al numero degli iscritti, da utilizzare da coloro che non abbiano ricevuto il modulo dalla Cassa o lo abbiano smarrito o deteriorato, ovvero alle associazioni e società tra professionisti, che lo richiedano.
5. Qualora i moduli a disposizione del Consiglio dell'Ordine non risultassero sufficienti, la Cassa provvede, su richiesta del Consiglio stesso, fatta con qualsiasi mezzo, a spedire i moduli occorrenti.
6. La mancata o intempestiva ricezione del modulo inviato dalla Cassa non esonera dall'obbligo di inviare la prescritta comunicazione nel termine previsto dal presente Regolamento.
7. La Cassa fornisce istruzioni per la compilazione del modulo e provvede, inoltre, in tempo utile, alla spedizione dei bollettini per il pagamento di quanto dovuto ovvero ad approntare idonee procedure per il pagamento on-line.

Art. 13

Ulteriori informazioni da parte della Cassa

1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni attraverso il proprio sito internet; ulteriori informazioni potranno essere trasmesse a mezzo di posta elettronica e mediante l'affissione di manifesti negli uffici giudiziari e nelle sedi dei Consigli dell'Ordine, a cura di questi ultimi.
2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma precedente con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione.

Art. 14

Modalità e forma per l'invio della comunicazione

1. Il modulo, contenente le prescritte comunicazioni, deve essere inviato alla Cassa in via telematica o a mezzo posta con raccomandata semplice.
2. Le modalità di invio telematico, stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, dovranno, comunque, garantire la sicurezza e riservatezza dei dati oltre che l'identità del dichiarante.
3. Il modulo cartaceo, ove previsto, deve essere predisposto in forma tale da poter essere inviato alla Cassa, opportunamente piegato e chiuso, senza busta, con l'indirizzo della Cassa prestampato.

Art. 15

Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione, salvo il caso di invio telematico per il quale saranno previste specifiche procedure identificative, deve contenere i seguenti dati:
 - a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
 - d) il volume d'affari IVA;
 - e) l'indicazione del contributo soggettivo dovuto;
 - f) l'indicazione del contributo integrativo dovuto;
 - g) l'indicazione del contributo modulare obbligatorio;
 - h) la percentuale del contributo modulare volontario e il relativo importo;
 - i) la sottoscrizione del dichiarante.
2. La Cassa può inoltre richiedere altri dati ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Elementi essenziali della comunicazione

- *Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero*

- 1.** La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omessa. Sono essenziali:
 - a) l'identificazione del dichiarante;
 - b) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
 - c) l'ammontare del volume d'affari IVA.
- 2.** In caso di mancata sottoscrizione del modulo cartaceo il dichiarante è invitato a ripresentare la dichiarazione entro trenta giorni, completa in ogni sua parte, compresa la sottoscrizione del modulo cartaceo.
- 3.** Il mancato invio, entro il termine di cui al comma precedente, equivale a comunicazione omessa.
- 4.** La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente i prescritti dati fiscali, è equiparata all'invio della comunicazione.
- 5.** La comunicazione non è conforme al vero, quando riporta come reddito denunciato ai fini dell'IRPEF o volume d'affari IVA un importo diverso da quello dichiarato al fisco, salvo quanto previsto dai successivi artt. 18 e 19.
- 6.** Quando, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile, non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 17

Comunicazione del reddito professionale

1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF deve riguardare il reddito prodotto nell'anno al quale la comunicazione si riferisce.
2. Il reddito dichiarato è quello risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche quale "reddito netto (o perdita) delle attività professionali".
3. Per i soci o associati di società o associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nell'apposito modello della dichiarazione ai fini IRPEF. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla società o associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.

Art. 18

Comunicazione del volume d'affari

1. La comunicazione deve riguardare il volume d'affari relativo all'anno precedente. L'importo da dichiarare è quello risultante dalla dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo. I contribuenti minimi di cui all'art. 1 commi 96/117 della L. 24/12/2007 n. 244 devono dichiarare la somma complessiva dei corrispettivi lordi fatturati.
2. Qualora l'attività professionale venga svolta in forma di società o associazione professionale si applicano i criteri di cui al 3° comma dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 19

Comunicazioni delle definizioni per anni anteriori

1. Con la comunicazione, devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IRPEF ed i volumi d'affari definiti, a seguito di accertamento ai fini dell'IVA, nell'anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione.
2. Nella dichiarazione del reddito e del volume d'affari definiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l'anno di produzione, a cui la definizione si riferisce.
3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l'applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello. La contribuzione di cui all'art. 4 non subisce modificazioni a seguito di accertamento.

Art. 20

Comunicazione per le società o associazioni di professionisti

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 10 che partecipino a società o ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera società o associazione, negli stessi termini previsti dal medesimo art. 10.
2. La comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione, può essere sottoscritta anche da uno solo dei soci o associati, se obbligato ex art. 10, o da chi ne abbia la rappresentanza.
3. La comunicazione deve contenere:
 - a) la denominazione;
 - b) cognome e nome di tutti i soci o associati, compresi quelli iscritti ad Albi, elenchi o registri diversi da quelli forensi;
 - c) ordine territoriale di iscrizione dei singoli soci o associati;
 - d) sede della società o associazione;
 - e) numero di codice fiscale o di partita IVA della società o associazione;
 - f) numero di codice fiscale dei singoli soci o associati;
 - g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli;
 - h) le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell'art. 6 , commi 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 21

Indicazione dei dati nella comunicazione per le società o associazioni

1. Nella comunicazione per le società o associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti i soci o associati iscritti alla Cassa, esclusi cioè i soci o associati non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un Albo forense o praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.
2. La quota di volume di affari per ogni singolo socio o associato, è pari alla percentuale degli utili spettanti al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume d'affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per i soci o associati.

Art. 22

Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero

1. Coloro che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro 150 giorni dal termine di cui al precedente art. 10, 1° comma, inviando una nuova comunicazione.
2. Trascorso il termine di cui al comma precedente la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.
3. Qualora la rettifica operata ai sensi del 2° comma del presente articolo comporti il versamento di maggiori contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni. Ai fini della contribuzione di cui all'art. 4 del presente Regolamento la rettifica è irrilevante e non comporta alcun obbligo o facoltà di integrazione.

Art. 23

Versamento della rata di acconto

1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 26 del presente Regolamento entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun iscritto alla Cassa deve provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 2, 3 e 6, detratti i contributi minimi, pari al 50% delle somme dovute.
2. Entro lo stesso termine di cui al primo comma, gli iscritti all'Albo, che non siano iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell'art. 6, pari al 50% della somma dovuta.
3. Qualora il versamento dell'acconto di cui ai commi precedenti risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dall'art. 24, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 dell'apposito Regolamento.

Art. 24

Versamento del saldo

1. Gli obbligati all'invio della comunicazione devono calcolare l'ammontare dei contributi ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 ed eventualmente dell'art. 4, e devono indicarne l'ammontare complessivo. Essi devono altresì indicare la misura delle quote dei contributi minimi pagate dell'anno di competenza, ai sensi dell'art. 25 e della prima rata versata, in autoliquidazione, nei termini di cui all'art. 23. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva dell'intero importo di cui al contributo volontario ex art. 4, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere inviata.

Art. 25

Riscossione dei contributi minimi

1. La riscossione dei contributi minimi, dovuti ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 del presente Regolamento, viene effettuata nel corso dello stesso anno di competenza, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione

1. Il pagamento dei contributi, dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi degli artt. 23 e 24 deve essere eseguito, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento o eventualmente modificati dal Consiglio di Amministrazione, arrotondando gli importi dovuti all'euro più vicino.
2. Il pagamento non è dovuto, ove l'eccedenza non superi i dieci euro.
3. Il pagamento dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamenti distinti. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare modalità di pagamento specifiche per il versamento del contributo soggettivo di base, modulare obbligatorio e modulare volontario.
4. Nel caso di appartenenza a società o associazione di professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo socio o associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.
5. L'omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti legittima la Cassa a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli, o a mezzo di altri strumenti ritenuti idonei, con l'aggiunta degli interessi e delle sanzioni. La procedura di riscossione deve essere preceduta dalla trasmissione da parte della Cassa di un avviso bonario che inviti l'iscritto a un versamento diretto in alternativa all'iscrizione al ruolo, fermo restando le altre modalità previste nell'apposito Regolamento per la disciplina delle sanzioni.
6. In ogni caso il tasso di interesse di cui al comma precedente non potrà essere inferiore al tasso legale.
7. Il mancato o incompleto versamento della contribuzione volontaria modulare non costituisce inadempimento e non è sanzionato. Il pagamento inferiore a quanto dichiarato nella comunicazione obbligatoria verrà comunque utilizzato per la formazione del montante individuale dell'iscritto previsto dall'art. 6 del Regolamento per le prestazioni previdenziali.

Per la contribuzione volontaria di cui all'art. 4 del presente Regolamento non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo successivamente alla scadenza, salvo quanto previsto all'art. 10, 4° comma, vengono restituite.

Art. 27

Richiesta di informazioni agli uffici fiscali

1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti uffici dell'Anagrafe Tributaria informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli Albi e sui relativi accertamenti definitivi.
2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato.

Art. 28

Comunicazioni tra Cassa Forense e Ordini

1. Le comunicazioni obbligatorie da parte dei Consigli dell'Ordine per la trasmissione dei dati relativi alla tenuta degli Albi devono avvenire esclusivamente in via telematica secondo le modalità e le procedure previste dalla Cassa.

Art. 29

Entrata in vigore delle disposizioni regolamentari

- 1.** Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con delibera del Comitato dei Delegati nella riunione dell'11 gennaio 2002 e approvato con decreto interministeriale 7 febbraio 2003 e successive modificazioni. Ogni disposizione contraria si intende modificata e sostituita. Il presente Regolamento è soggetto alla prescritta approvazione ministeriale ed entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo alla predetta approvazione ministeriale.

Art. 30

Disposizione transitoria

L'aliquota del contributo integrativo prevista dall'art. 6, comma 9, variata dal presente Regolamento dal 2% al 4%, è vigente fino al 31 dicembre 2015.

Al termine di tale periodo, in occasione della redazione del bilancio tecnico al 31 dicembre 2015, si procederà ad una verifica da sottoporre ai Ministeri vigilanti, relativamente agli aspetti di sostenibilità della gestione.